Assicurazioni, credito d'imposta alla beneficiaria

VERSAMENTI

Sì al trasferimento degli importi dopo la scissione

Alessandro Germani

In un'operazione di scissione il credito d'imposta afferente alla liquidazione annuale dell'imposta sulle assicurazioni può essere trasferito dalla scissa alla beneficiaria. È quanto emerge dalla risposta a interpello 50/2021 delle Entrate del 20 gennaio.

L'articolo 9 comma 1 della legge 1216/61 stabilisce che entro il 16 novembre di ogni anno, gli assicuratori versano a titolo di acconto una somma pari al 100 per cento (dal 2021) dell'imposta dovuta per l'anno precedente, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti mensili. Il successivo comma 4 afferma poi che in base alla denuncia (annuale) l'ufficio del registro procede entro il 15 giugno alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente. L'ammontare del residuo debito o dell'eccedenza di imposta, eventualmente risultante dalla predetta liquidazione definitiva, deve essere computato nel primo versamento mensile successivo a quello della comunicazione della liquidazione da parte dell'ufficio del registro.

Un gruppo assicurativo estero che opera in Italia mediante libera prestazione di servizi (Lps) e branch si è riorganizzato mediante una scissione totale di Gamma a favore di quattro beneficiarie. Trasferito, quindi, integralmente il proprio portafoglio, Gamma si è deregistrata dall'Albo Ivass dei soggetti che operano in Lps. Essa ha versato il 16 novembre 2018 l'acconto dell'imposta sui premi delle assicurazioni dovuta per il 2019. Nel corso del 2020 è stata presentata la dichiarazione annuale per il 2019 da cui emerge un importo a credito. Lo stesso non è però utilizzabile perché Gamma, avendo cessato l'attività, non ha incassato premi assicurativi nel 2020. Per non perderlo, vorrebbe cederlo nel ramo d'azienda trasferito ad una delle beneficiarie, che potrà viceversa utilizzarlo.

Nella risposta le Entrate danno semaforo verde. Poiché infatti l'acconto è strettamente collegato ai premi assicurativi che verranno riscossi nel corso dell'anno successivo, il relativo credito potrà essere trasferito al beneficiario, senza le formalità stabilite dagli articoli 69 e 70 del Rd 2440/1923, con effetto nei confronti dell'Amministrazione finanziaria a seguito di apposita comunicazione all'ufficio competente secondo il provvedimento 14723/2013 delle Entrate. Il beneficiario, cui viene trasferito il portafoglio assicurativo, può scomputare il credito dai versamenti dell'imposta sui premi.

Pertanto, ferma restando la proroga per il Covid prevista per le dichiarazioni annuali delle compagnie italiane ed estere in Lps (circolare 11/E/20 quesiti 2.10 e 2.11), per il trasferimento della posizione creditoria occorrerà apposita comunicazione indicante i crediti oggetto di trasferimento (indicando altresì gli estremi identificativi dei versamenti effettuati), i rispettivi importi nonché le relative modalità di trasferimento a favore della società beneficiaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA